

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

Provincia di Frosinone

IUC (IMU – TASI) ANNO D'IMPOSTA 2017

L'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio n. 4 del 24/03/2017, disponibile sul sito del Comune (www.comunedisangiorgioaliri.it) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it), ha fissato le aliquote le detrazioni per il versamento dell' IMU e della TASI per l'anno d'imposta 2017.

L'ACCONTO dell'IMU e della TASI deve essere versato, mediante modello F24, entro il 16 giugno 2017; il SALDO entro il 16 dicembre 2017.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Per l'anno 2017 permane l'esenzione IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'Imposta deve essere calcolata sulla base delle seguente aliquote e detrazioni:

ALIQUOTA BASE (per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale)	1,06 %
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (Unità immobiliare adibita ad abitazione principale DI CATEGORIA A1, A8 o A9 , pertinenza dell'abitazione principale di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie)	0,60 %
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	€. 200,00
TERRENI AGRICOLI	ESENTI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Per l'anno 2017 il tributo si applica solo sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, (Unità immobiliare adibita ad abitazione principale **DI CATEGORIA A1, A8 o A9**, pertinenza dell'abitazione principale di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie). Il tributo deve essere calcolato sulla base della seguente aliquota:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,25 %
DETRAZIONE	€. 120,00

IMMOBILI DATI IN COMODATO D'USO A PARENTI DI PRIMO GRADO

La legge di stabilità 2016 prevede una riduzione del 50% per l'imposta sulla casa concessa in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli/genitori), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che la utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- 1) **il contratto sia registrato;**
- 2) **il comodante possieda un solo immobile in Italia** (con destinazione d'uso abitazione);
- 3) **il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;**
- 4) **il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 5) ai fini dell'applicazione della detrazione il comodante attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Per eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni è sempre disponibile l'ufficio tributi del Comune (0776.914815 - 914818) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle 12.00.

**IL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
Marta CASTELLI**